

STATUTO DELLA FONDAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA GIULIA” - O.N.L.U.S. - PORDENONE

TITOLO I

Costituzione, Denominazione, sede e finalità

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e sede

In dipendenza della trasformazione dell' "Associazione di Volontariato Down Friuli Venezia Giulia Onlus" è costituita una Fondazione priva di scopo di lucro con la denominazione di "FONDAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS", sede legale in Pordenone in via Concordia Sagittaria 7.

La Fondazione potrà avere una o più sedi operative nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, ed è disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La qualifica "Onlus", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione e viene assunta a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460/1997.

La Fondazione ed il suo funzionamento sono ispirati ai principi di elettività e gratuità delle cariche istituzionali, nonché dalla gratuità delle prestazioni eventualmente fornite dagli aderenti, qualunque ne sia la qualità o la denominazione.

Art. 2 - Finalità

2.1 La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia e in modo non prevalente nei territori limitrofi, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della "beneficenza" e della tutela dei diritti civili anche attraverso interventi che concorrano, nell'ambito della co-progettazione, al sostegno del "sistema integrato" e di interventi con finalità di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nonché misure rivolte alle loro famiglie.

2.2 La Fondazione potrà operare per:

- a) individuare ed attuare progetti ed iniziative atti a sviluppare l'acquisizione dell'autonomia possibile e l'inserimento in ogni settore del vivere sociale delle persone con disabilità intellettiva ad eziologia genetica quale la sindrome di Down o di altra eziologia, in proprio e/o in convenzione con enti pubblici e privati;
- b) favorire la ricerca di soluzioni alla necessità di protezione, assistenza sociale e socio-sanitaria alle suddette persone e alle loro famiglie, in proprio e/o in convenzione con enti pubblici e privati;
- c) individuare risposte al problema della vita indipendente, partendo dalle esigenze reali di ogni singola persona, promuovendo e organizzando attività tese al miglioramento della qualità della loro vita e dei loro familiari;
- d) promuovere e attuare progetti mirati a costruire un modello educativo che sviluppi la capacità di autonomia abitativa mediante la creazione di nuclei abitativi stabili;
- e) favorire, nel rispetto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, lo sviluppo di una rete di servizi residenziali che rispondano a criteri di molteplicità di esigenze e diversità di tipologie che vadano da strutture con programmi a bassa intensità sanitaria e prevalente funzione socio-educativa, fino a strutture con programmi ad alta intensità di assistenza sanitaria e socio-educativa;
- f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta principalmente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- g) cooperare con le istituzioni pubbliche e private, coinvolte nel progetto di vita della persona con disabilità, per la realizzazione degli scopi statutari;
- h) promuovere attività di beneficenza o sostegno economico nei casi in cui le persone con disabilità e le

loro famiglie siano in condizioni di indigenza;

i) promuovere e formare le figure degli amministratori di sostegno e dei tutori nominati dall'Autorità giudiziaria;

l) promuovere la parità di trattamento, la tutela dei diritti e il contrasto a fenomeni di discriminazione attuati nei confronti di persone portatrici di handicap e specificatamente delle persone con disabilità intellettiva, in applicazione alle convenzioni ONU e alle leggi nazionali e locali.

2.3 È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, fatte salve le eventuali attività connesse e accessorie necessarie per raggiungere i fini sociali (nei limiti posti dalle norme in materia di ONLUS) quali:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti o mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, l'accettazione di lasciti, donazioni ed eredità, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi.

- amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme provenienti da tale gestione;

- amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

- stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

- formare educatori, insegnanti, medici, psicologi, pedagogisti, volontari ed altri che si occupano di disabilità intellettiva, anche offrendo loro la possibilità di un adeguato tirocinio;

- elaborare, pubblicare ed editare libri, riviste, opuscoli informativi, materiali audiovisivi, testi on line per raggiungere gli scopi della Fondazione;

- collaborare con enti e associazioni aventi scopo affine e comunque connesso a quello della Fondazione;

- partecipare, costituire o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, enti e/o istituzioni, pubbliche e private, riconosciute o non riconosciute, nonché società e imprese sociali, le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri enti, seminari, manifestazioni, convegni, incontri e ogni tipo di attività formativa, didattica e promozionale utile al perseguimento dei fini istituzionali;

- promuovere qualsivoglia iniziativa destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali.

TITOLO II

Organi della Fondazione e loro poteri

Art. 3 – Fondatori, Partecipanti, Sostenitori e Volontari

Obblighi e diritti degli aderenti e criteri di ammissione

3.1 I Fondatori sono le persone fisiche soci dell' "Associazione Down F.V.G." nel momento della sua trasformazione in fondazione.

3.2 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, donazione di beni, eredità e legati, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo.

3.3 Con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, i soci hanno diritto di accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente.

3.4 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche, giuridiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa mediante uno o più dei seguenti apporti:

- un versamento annuo nella misura che verrà determinata dal Comitato Esecutivo;
- attribuzioni di beni materiali o immateriali inferiori alla misura minima necessaria per assumere la qualifica di Partecipante.

3.5 Possono ottenere la qualifica di Volontari le persone fisiche maggiorenni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa mediante realizzazione di attività di Volontariato a favore della Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali. L'adesione non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

In relazione alle attività da essi svolte per conto della Fondazione, i Volontari sono assicurati dall'ente per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3.6 I Volontari devono svolgere l'attività a favore della Fondazione a titolo personale, volontario e gratuito, senza alcun fine di lucro anche indiretto, in modo conforme agli scopi della Fondazione.

Le prestazioni e le attività dei volontari, nell'ambito della Fondazione, sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

3.7 L'ammissione dei Sostenitori e dei Volontari è deliberata dal Comitato Esecutivo, ed il recesso è consentito in qualunque momento.

3.8 Il Sostenitore o il Volontario che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo o del Comitato Esecutivo, svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella della Fondazione, può essere escluso dalla Fondazione con deliberazione motivata del Comitato Esecutivo.

L'esclusione dei Sostenitori e Volontari potrà altresì essere deliberata nel caso di condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

Art. 4 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Indirizzo
2. L'Assemblea
3. Il Comitato Esecutivo
4. Il Presidente
5. Il Revisore dei Conti o il Collegio di Revisione dei Conti
6. Il Comitato Scientifico

Art. 5 - Consiglio d'Indirizzo

5.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto da

membri permanenti

- tutti i soci Fondatori;
- tutti i soci Partecipanti;

altri membri

- un componente, eletto dall'Assemblea fra le persone indicate dall'"Associazione Down FVG sezione di Pordenone" con sede in Pordenone via Sturzo n. 8 C.F. 91085590932;
- un componente, eletto dall'Assemblea fra le persone indicate dall'"Associazione Down FVG sezione di Udine" con sede in Pradamano via Torricelle n. 62 C.F. 94103360304;

- un componente eletto dall'Assemblea fra le persone indicate da ogni ulteriore sezione dell' "Associazione Down FVG" che sarà costituita successivamente nel territorio regionale;
- due componenti eletti, in numero di uno per ciascuna categoria, dai soci sostenitori e dai soci volontari riuniti in assemblea, tra gli appartenenti alla propria categoria.

I membri non permanenti durano in carica per tre anni dalla rispettiva nomina e possono essere nuovamente indicati o rieletti.

5.2 Il Consiglio di Indirizzo deve sempre essere composto, per almeno il 51% (cinquantuno per cento) da membri appartenenti all'Associazione Down FVG sezione di Pordenone.

5.3 La partecipazione al Consiglio di Indirizzo è gratuita. Ai membri spettano esclusivamente i rimborsi spese. Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, i programmi e gli obiettivi annuali della Fondazione e verifica i risultati complessivi della sua gestione.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività annuale della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2;
- deliberare preventivamente sul compimento dei seguenti atti od operazioni:
 - a) acquisto, vendita o permuta di beni immobili;
 - b) effettuazione di operazioni, assunzione di obbligazioni di pagamento ed assunzione di finanziamenti di ogni tipo, con o senza garanzie, di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
 - c) accettazione di donazioni, eredità o rinuncia a legati;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario, il Segretario;
- eleggere e revocare in ogni tempo, con delibera debitamente motivata, anche i membri del Comitato Esecutivo;
- nominare e revocare, con delibera debitamente motivata, il Revisore oil Collegio dei Revisori;
- approvare le modifiche statutarie ed accertarne l'avvenuto scioglimento;
- determinare gli eventuali compensi, nei limiti stabiliti dalla legge, a favore dei dipendenti e degli organismi di controllo;
- determinare le forme e la misura minima di concorso al patrimonio della Fondazione da parte dei Partecipanti.

Art. 6 - Convocazione e Quorum del Consiglio di Indirizzo

6.1 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un decimo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

6.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

6.3 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 7 – Assemblea

7.1 L'assemblea è organo consultivo della Fondazione e costituisce il luogo di incontro, di confronto e di

dibattito che riunisce Fondatori, Partecipanti, Sostenitori e Volontari della Fondazione.

Si riunisce su convocazione del Presidente ed è da questi presieduta.

7.2 L'assemblea:

- a) formula proposte al Consiglio d'Indirizzo su attività da svolgere;
- b) esprime pareri consultivi (non vincolanti), su programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati dal Consiglio di Indirizzo;
- c) elegge, ogni tre anni o in caso di revoca o sostituzione, i membri non permanenti del Consiglio d'Indirizzo.

Art. 8 - Comitato Esecutivo

8.1 La Fondazione è amministrata da un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione, tutti eletti dal Consiglio di Indirizzo, di cui almeno i due terzi devono essere scelti tra i propri componenti ed un terzo anche all'esterno del Consiglio d'Indirizzo.

8.2 Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni a decorrere dalla data del suo insediamento.

8.3 Tutti i membri del Comitato Esecutivo, compreso il Presidente, possono essere riconfermati senza interruzione tra un mandato ed il successivo.

8.4 Decade dalla carica chi, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.

8.5 Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un membro del Comitato Esecutivo, a discrezione del Consiglio di Indirizzo potrà essere o meno eletto un sostituto, salvo, in ogni caso, l'obbligo di rispettare il numero minimo dei suoi componenti.

8.6 Il mandato dei membri del Comitato Esecutivo, eletti in sostituzione di coloro che sono anticipatamente cessati dalla carica, dura sino alla scadenza naturale del Comitato medesimo.

8.7 Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, con lettera, mail, fax o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, con indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora e con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

8.8 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9 – Competenze del Comitato Esecutivo

9.1 Il Comitato Esecutivo è l'organo di gestione della Fondazione ed opera secondo le linee politico-programmatiche e gli atti del Consiglio di Indirizzo, con l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio esistente.

Al Comitato Esecutivo competono tutti i poteri di gestione e di amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle prerogative riservate al Consiglio d'Indirizzo.

9.2 Compete, a titolo esemplificativo, al Comitato Esecutivo:

- a) amministrare il patrimonio della Fondazione;
- b) adottare ed approvare eventuali regolamenti di amministrazione e gestione, previo parere favorevole del consiglio di indirizzo;
- c) definire la struttura operativa della Fondazione;
- d) nominare un Direttore della Fondazione, se ritenuto opportuno, definendone competenze, attribuzioni e compenso, previo parere favorevole del consiglio di indirizzo;
- e) predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- f) conferire, nelle forme di legge, deleghe speciali ad uno o più dei suoi componenti per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per la gestione degli affari correnti;
- g) assumere/licenziare eventuale personale dipendente o conferire incarichi professionali a terzi, per la realizzazione degli scopi della fondazione.

9.3 Il Comitato Esecutivo delibera, discrezionalmente, l'ammissione dei Sostenitori e dei Volontari e determina l'entità della quota di versamento annuale richiesta ai Sostenitori.

In caso di diniego di ammissione, la delibera deve essere motivata e comunicata all'interessato.
Ai membri del Comitato Esecutivo spetta il solo rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.

Art. 10– Il Presidente

10.1 Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Indirizzo.

10.2 Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Esecutivo della Fondazione e decade al momento della cessazione del Comitato Esecutivo.

10.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 11 – Funzioni del Presidente

11.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della Fondazione.

11.2 Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea;

b) convocare e presiedere le adunanze dei medesimi;

c) nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Esecutivo, assumere, in via eccezionale, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per il corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Indirizzo o al Comitato Esecutivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 12 – Il Revisore Contabile o Collegio dei Revisori dei Conti

12.1 Il Revisore contabile o Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Consiglio di indirizzo può nominare un solo revisore oppure un collegio fino ad un massimo di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente del collegio, designato sempre dal Consiglio di indirizzo.

12.2 Il revisore o Il collegio dei revisori vigila sulla gestione della Fondazione e sulla regolare tenuta delle scritture contabili, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge, in particolare quelli relativi alle ONLUS.

A tal fine il revisore o il collegio deve redigere ogni anno una relazione relativa al bilancio consuntivo.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Indirizzo.

Ai Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio, l'eventuale compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Indirizzo nell'atto di nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Art. 13 - Il Comitato scientifico

13.1 Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo tra persone particolarmente qualificate nei settori di interesse della Fondazione.

13.2 In particolare tale organo svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma delle iniziative della Fondazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Indirizzo ne richiama espressamente il parere.

TITOLO III

Patrimonio, entrate e bilancio

Art. 14 – Patrimonio

14.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso dei beni conferiti dai Fondatori al

momento della costituzione dell'ente.

14.2 Esso si incrementa per effetto:

- a) dei conferimenti di altri enti privati e pubblici, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- b) di acquisti, donazioni, eredità e legati di beni attribuiti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- c) delle sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- d) dei residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) ogni altro bene a qualsiasi titolo ricevuto.

Art. 15 – Fondo di gestione

15.1 Costituiscono i mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali:

- a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- c) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori, da enti e da amministrazioni pubbliche ovvero da privati;
- d) ogni altro provento conseguito in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali;
- e) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

15.2 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

15.3 Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, né a soci né a terzi, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Indicazioni relative a modalità particolari di finanziamento ed erogazione
dei servizi d'assistenza a fronte di donazioni ricevute.

15.4 La Fondazione può impegnarsi, tramite apposite convenzioni con soggetti privati, enti locali o soggetti pubblici, a garantire l'erogazione dei servizi di assistenza e residenzialità, di cui all'art. 2, alle persone con disabilità anche dopo la scomparsa di chi ne abbia cura.

15.5 Qualora la Fondazione riceva in donazione, a tale scopo, un immobile o una porzione di immobile, nell'atto di donazione potrà essere convenuto:

- che il disabile sia assistito nel medesimo immobile o porzione di immobile donata o, con il consenso del donatore, in altra corrispondente struttura;
- che la Fondazione abbia facoltà di realizzare nell'immobile una struttura residenziale nella quale ospitare e far assistere altre persone con disabilità, con gradualità e idoneità di inserimento, che a quel momento risultino in attesa di ricevere le prestazioni di assistenza residenziale: il tutto fermo l'obbligo di assistenza in loco eventualmente assunto.

15.6 Gli immobili o le porzioni di immobile in cui non sia possibile realizzare strutture residenziali sono utilizzati secondo le decisioni assunte dal Consiglio d'Indirizzo nell'esclusivo interesse della Fondazione.

15.7 Il Consiglio di indirizzo ha facoltà di rifiutare donazioni qualora le loro modalità o condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere e non costituiscano un depauperamento, attuale o futuro, del patrimonio.

Art. 16 - Bilancio

16.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il Consiglio di Indirizzo deve inoltre approvare entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il bilancio

preventivo relativo all'anno successivo.

16.2 Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

16.3 Salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge in materia di ONLUS, durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale sia a soci che a terzi.

Art. 17 Albo d'Oro

17.1 Possono divenire Membri dell'Albo d'Oro della Fondazione le persone od Enti ai quali il Consiglio di Indirizzo attribuisce tale qualità in considerazione dell'apporto di particolari contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

TITOLO IV

Art. 18 Durata ed estinzione

18.1 La fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

18.2 In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra ONLUS operante in analogo settore preferibilmente nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia e comunque destinato a fini di pubblica utilità su delibera del Consiglio di Indirizzo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e s.m.i., salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 19 Norma residuale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. n. 460/1997.

Art. 20 Clausola Compromissoria

Eventuali controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e/o da rapporti tra i componenti degli organi con la Fondazione, saranno rimesse ad un arbitro unico nominato dal Prefetto competente per territorio o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale la Fondazione.

VISTO: IL PRESIDENTE